



Servizio di stenotipia computerizzata e di riproduzione fonografica con relativa trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale di Ercolano per un triennio C.I.G. 5591275218

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO

Composto da n. 16 pagine e n. 29 articoli

Ercolano, 12/05/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Zenti



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente "capitolato speciale d'appalto" ha per oggetto l'espletamento dei servizi sottodescritti:

- a. La registrazione audio delle sedute consiliari;
- b. Stenotipia computerizzata, resocontazione, trascrizione integrale e stampa dei lavori del consiglio comunale dell'intera seduta consiliare (o di altre riunioni per le quali si rendesse necessario - ad esclusiva valutazione della stazione appaltante il resoconto stenotipico), sia su supporto informatico che su copia cartacea dell'intera seduta consiliare,.

Le attrezzature devono essere conformi alle vigenti normative in tema di sicurezza.

L'obiettivo primario è quello di dotare la sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano, di strumenti informatici che supportino lo svolgimento delle sedute consiliari, la redazione dei verbali, in tempi reali, con la contestuale produzione e distribuzione di atti e documenti oggetti di discussione, la realizzazione di un archivio informatico delle sedute e tutte le principali funzionalità utili allo svolgimento dell'operatività specifica dell'area in questione.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata triennale e decorre dalla data di stipula del contratto (o dalla data di consegna anticipata del servizio).

Il servizio sarà reso esclusivamente su disposizione del Funzionario Responsabile della Sezione Segreteria degli Organi Collegiali per le sedute per le quali si ritenga necessario, senza obbligo alcuno per la stazione appaltante di procedere alla richiesta.

In caso di scioglimento anticipato dell'organo consiliare, a qualsiasi causa imputabile, il servizio si intende momentaneamente interrotto con sospensione della relativa durata senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa. La durata del contratto continuerà a decorrere, per la rimanente parte e fino alla scadenza naturale della durata prevista, dalla data di elezione del nuovo organo consiliare.

Qualora al termine del periodo di durata del contratto il numero di sedute del consiglio comunale (per le quali è stato richiesto e reso il servizio in questione) dovesse risultare inferiore a quello preventivato e pertanto si rendesse ancora disponibile parte della somma a tal fine impegnata, la stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di proseguire il servizio appaltato mediante l'utilizzo della somma residua, provvedendo a richiedere il servizio per un numero di sedute fino alla concorrenza della somma ancora disponibile.

ART. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'appaltatore deve prestare una cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo totale netto di aggiudicazione, salvo la maggiorazione prevista dall'art. 113 del Codice degli Appalti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

Tale cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività – entro 15 giorni - su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, nonché della decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali o per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non espletati dall'aggiudicatario nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dell'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'Amministrazione comunale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, in tutto o in parte, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la



Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 4 - RISERVATEZZA

L'assuntore si impegna a rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione. Tutti i documenti e i dati che sono prodotti nell'ambito dell'attività oggetto del presente appalto sono di proprietà dell'Amministrazione comunale. L'assuntore deve mantenere riservata e non divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente alla realizzazione dell'appalto, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nello stesso che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione. Tale obbligo non concerne i dati che sono o divengono di pubblico dominio. L'assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'assuntore è altresì responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, soci ecc. degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'assuntore tratta i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di titolare ai sensi del Dlgs 196/03 e ss.mm.ii. assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 5 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte dalla stessa in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 6 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, sotto riserva di legge.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi unitari di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe. Pertanto non è ammessa alcuna revisione prezzi.

Resta salvo quanto previsto all'art. 1467 del codice civile.

ART. 8 - PAGAMENTI



Il pagamento del servizio avverrà, con cadenza trimestrale, a presentazione di fattura, riferita alle prestazioni effettuata corredata dall'attestazione del Dirigente o del RUP, circa la regolarità di esecuzione delle stesse ed il numero delle ore effettive di prestazione.

Per il computo della durata delle prestazioni si farà riferimento agli orari di convocazione del Consiglio, nel limite dell'effettivo svolgimento dei lavori, così come risultante dal verbale della seduta; inoltre verrà calcolata arrotondando alla mezz'ora per difetto o per eccesso. Le sedute della durata inferiore alla mezz'ora saranno considerate deserte.

Le sospensioni nel corso della seduta non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle competenze.

Il compenso è fissato in conformità a quanto previsto al punto II.5 del Bando di Gara soggetto ad un unico ribasso d'asta.

Nel caso di seduta dichiarata deserta, anche a seguito della prevista sospensione di un'ora, alla Ditta verrà corrisposto un compenso di €. 100,00, soggetto allo stesso ribasso d'asta praticato, a titolo di rimborso spese.

Il corrispettivo è remunerativo del montaggio delle apparecchiature di registrazione, del servizio di stenotipia e di registrazione audio, del lavoro occorrente per lo sbobinamento, correzione o di verifica degli interventi, stampa del verbale con le modalità di cui all'art. 16, della fornitura del supporto contenente il file di registrazione audio.

Il pagamento di ogni singola fattura bimestrale, avrà luogo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione esclusivamente con versamento sul conto corrente dedicato all'appalto. Il pagamento è comunque subordinato alla sottoscrizione del contratto.

Dalle rate saranno inoltre detratte al netto eventuali penali per inadempienze dell'appaltatore che fossero riscontrate durante il trimestre di riferimento come oltre precisato.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato presso la competente struttura comunale gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore fatturate e da fatturare non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non danno diritto all'impresa aggiudicatrice di prevedere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Negli altri casi, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà a corrispondere, senza obbligo della costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura stabilita dalle norme in vigore.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Il Comune di Ercolano si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per:

- a. cessazione di azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della DITTA aggiudicataria;
- b. mancata presentazione delle coperture assicurative e della garanzia fideiussoria previste dal presente capitolato;
- c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- d. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
- e. frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f. subcessione o cessione del contratto senza autorizzazione del Comune di Ercolano;
- g. mancato adeguamento dei programmi applicativi alle nuove disposizioni di legge;
- h. mancata eliminazione entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'intervento, di difetti dei programmi applicativi, senza che la DITTA aggiudicataria abbia messo a disposizione soluzioni provvisorie;
- i. ripetute negligenze, inadempienze ed inefficienze della Ditta aggiudicataria rilevate e contestate dal Comune di Ercolano;



- j. inosservanza degli obblighi contrattuali o nel caso di inadempienze o gravi negligenze normative, assicurative e previdenziali relativi al personale utilizzato per l'esecuzione del servizio;
- k. gravi infortuni sul lavoro o ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- l. danni procurati ai locali e a terzi dai macchinari forniti o da azioni degli incaricati dell'esecuzione del servizio;
- m. mancato rispetto dell'obbligo della DITTA aggiudicataria di garantire la riservatezza.

Alla ditta inottemperante saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione degli stessi ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Inoltre, qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, una o più prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di "risoluzione espressa del contratto" conferendo ad altra ditta l'esecuzione totale del servizio, ponendo a carico della ditta aggiudicataria ogni eventuale onere aggiuntivo che si rendesse necessario per l'espletamento del servizio.

ART. 10 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine assegnato dall'Ufficio contratti, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e richiesta di documenti necessari per la stipula, con l'avvertenza che si procederà alla stipula del contratto soltanto se la ditta aggiudicataria risulterà in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, in questo caso la ditta è tenuta ad eseguire la disposizione ed iniziare il servizio nella data stabilita.

Sono poste per intero a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto (diritti di segreteria, bolli, diritto di registrazione fiscale; etc.).

Nel caso la ditta non stipuli il contratto (o non assuma l'anticipata consegna del servizio qualora la stazione appaltante lo richieda) nei termini che verranno assegnati, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'appalto ed all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

La durata del presente appalto è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata del servizio, fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti dall'art. 8.

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 116 del d.Lgs n. 163/06.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Ai sensi dell'art. 117 del d.Lgs. n. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:



- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al Comune;
- b) il Comune non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Il Comune in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente capitolato.

La notifica dell'atto di cessione dovrà avvenire:

- presso la sede amministrativa del Comune, in Ercolano, al Corso Resina, n. 39 - 80056 - ERCOLANO (NA)

La Società si impegna inoltre a:

- non consentire, nell'atto di cessione, eventuali sub cessioni del credito vantato nei confronti del Comune;
- non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito.

Ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento in subappalto è consentito ed è autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile oltre alla documentazione prevista dall'art. 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

E' possibile subappaltare il servizio in questione in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo a base di gara.

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista gli importi dovuti per le loro prestazioni pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute effettuate.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte della stazione appaltante di specifico provvedimento autorizzativo. Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 118 del d.Lgs n. 163/06.

Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, all'escussione della cauzione e l'appaltatore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati.

ART 13 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE



La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di quelle specificate nei documenti di gara. Non sono, pertanto, ammesse offerte condizionate, parziali, in aumento in variante o alla pari.

Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A. si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

Le norme contenute negli atti di gara sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con quanto disposto da nuove normative

ART. 14 - OBBLIGHI DELLA DITTA

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- a. individuare un responsabile operativo del servizio che curerà direttamente i rapporti con gli Uffici di competenza;
- b. eliminare senza indugio le disfunzioni del servizio segnalate dall'Ente;
- c. comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

Nel caso che l'affidatario non ritenesse di poter ottemperare ad indicazioni espresse dal RUP, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine alla elaborazione degli atti con lo stesso ufficio, l'Amministrazione Comunale, per il tramite del Dirigente titolare del procedimento, sentito l'Affidatario, assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto allo stesso. La scelta dell'Amministrazione sarà vincolante per l'Affidatario il quale dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o sollevare formale controversia ai sensi dell'art. 26.

L'affidatario è tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Le prestazioni professionali sono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. L'affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

ART. 15 - PERSONALE DELLA DITTA

Il servizio dovrà essere assicurato da sufficiente personale in possesso dei requisiti professionali appositamente prescritti per le attività oggetto dell'appalto e in possesso di adeguata formazione professionale per lo svolgimento del servizio medesimo.

Il personale impiegato non assume alcun tipo di rapporto di lavoro (di natura autonoma o subordinata) con il Comune, rimanendo i rapporti tra la ditta appaltatrice del servizio ed il personale da essa dipendente ed addetto al servizio in questione assolutamente estranei alla stazione appaltante. Tutti gli oneri ed obblighi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nel servizio sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Il servizio viene svolto dall'impresa con proprio personale e mezzi tecnici. Le apparecchiature e le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio (ivi compreso il materiale di consumo quale carta, cd rom etc.) sono a totale carico della ditta appaltatrice e dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative; resta a carico dell'Amministrazione comunale solamente la fornitura dell'energia elettrica.

L'Aggiudicatario si obbliga ad inquadrare il personale utilizzato nella gestione dell'appalto nel C.C.N.L. di categoria, nei livelli non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal medesimo contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71,



convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S. che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'Aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili all'impresa e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco del personale adibito al servizio.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente alla stazione appaltante. L'impresa si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In particolare l'impresa dovrà esibire, su richiesta della stazione appaltante, il libro matricola o altra documentazione che attesti la regolarità dei versamenti contributivi, nonché tutti quei documenti che la stazione appaltante ritenesse utili al fine di comprovare la corretta corresponsione dei salari e dei contributi.

L'impresa dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio.

In caso d'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione stessa contesterà all'aggiudicatario l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui corrispettivi dovuti, accantonando tale somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'aggiudicatario delle somme accantonate sarà effettuato solo quando, sempre da parte dell'Ispettorato del lavoro, sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata comunque definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'aggiudicatario non potrà porre eccezioni, né avrà titoli a risarcimento di danni.

L'impresa, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di reclamo, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta.

L'aggiudicatario potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare la stazione appaltante comunale da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stazione appaltante stessa da parte dei dipendenti dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1676 del Codice civile e si obbliga a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

Il personale adibito al servizio, è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'impresa dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti, di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.



E' fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno della città, da parte di chicchessia, anche per interposta persona.

L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale della ditta appaltatrice, comporterà previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta all'Amministrazione comunale, l'obbligo per la stessa Ditta appaltatrice di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto, e di perseguirlo in tutte le sedi competenti, preavvertendo l'Amministrazione comunale, salva, in ogni caso, la responsabilità della stessa Ditta appaltatrice ex articolo 1228 c.c.

ART.16 – PRESTAZIONI

16.1 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AULA CONSILIARE

Il servizio oggetto dell'appalto, consistente nella registrazione fonica, resocontazione, trascrizione e stampa dovrà essere espletato nel rispetto della tempistica e secondo le modalità di seguito indicate:

- a. audioregistrazione delle sedute del consiglio comunale;
- b. stenotipia di tutti gli interventi che si svolgono durante le sedute, dei documenti letti o consegnati;
- c. decrittazione e stesura in forma chiara ed intelligibile dei testi stenotipati;
- d. trasposizione del verbale su cd rom per pc compatibile con il sistema informatico in essere presso il Comune;
- e. consegna entro 2 (due) giorni dal termine della seduta consiliare in due esemplari del verbale della seduta su documento cartaceo formale durevolmente rilegato, debitamente firmato dallo stenotipista (che si assume tutta la responsabilità della sua fedele traduzione) e del cd rom contenente il "file" del predetto verbale. Nei casi di urgenza l'Ente può richiedere la consegna di quanto sopra prima del suddetto termine ma comunque non prima di ventiquattro ore dal termine della seduta;
- f. nel caso vengano registrate delle irregolarità e/o infedeltà nell'esecuzione la ditta – a richiesta dell'ente – è tenuta entro il giorno successivo alla comunicazione ad apporre le eventuali correzioni e a riconsegnare con le dovute correzioni entro e non oltre il giorno seguente il materiale di cui alla precedente lettera "e".

I testi dei verbali, i relativi cd rom e i nastri magnetici usati per la registrazione sono di esclusiva proprietà del Comune e pertanto è fatto assoluto divieto alla ditta di divulgarli in tutto o in parte, consegnarli a terzi o in qualche modo renderli pubblici.

La ditta si obbliga a fare fronte ad ogni chiamata del Comune anche in giorni festivi e prescindendo da vincoli di orario con gli stessi costi convenuti e riportati nel presente capitolato.

La prestazione del servizio dovrà essere così articolata:

1. a cura della sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano, sarà comunicato all'aggiudicatario la convocazione del Consiglio, trasmettendo a mezzo e-mail o tramite fax, il relativo avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta. Detta trasmissione avverrà entro gli stessi termini stabiliti per tale avviso nei confronti dei consiglieri comunali, fatta salva la possibilità riconosciuta dall'aggiudicatario di essere convocato anche mediante telefono, per le sedute straordinarie e di urgenza, anche con un preavviso inferiore alle 24 ore;
2. ai lavori del Consiglio Comunale interverranno almeno due operatori che, avvalendosi sia della strumentazione in uso presso il Comune, che attraverso proprie attrezzature, dovranno assicurare il servizio di amplificazione e distribuzione dell'audio dell'intera seduta consiliare, della registrazione in digitale (wave, .mp3, .mp4, Ogg) della seduta stessa con relativa assistenza tecnica.
3. La Ditta dovrà montare e provare le apparecchiature almeno 15 minuti prima dell'ora fissata per le sedute consiliari.

Il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità in ordine alla custodia e all'impiego delle apparecchiature occorrenti per l'esecuzione del servizio.



In particolare, si segnala che, di norma, le sedute consiliari hanno luogo con orario di inizio fissato alle 20,00 e termine in orari che vanno anche oltre le ore 24:00. La ditta, inoltre, si impegna ad eseguire tutti quei piccoli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per garantire il regolare svolgimento della sessione assembleare; (es: sostituzione dei microfoni, dei cavi di collegamento nonché l'eventuale utilizzo di un proprio sistema di amplificazione per sostituire temporaneamente, in caso di mancato funzionamento, quello di proprietà dell'ente ed in uso all'interno dell'aula consiliare).

4. la conseguente resocontazione integrale e senza omissioni, dell'intera seduta, dovrà essere realizzata secondo le specifiche del comma 15.2.

16.2 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE

La prestazione del servizio di resocontazione avverrà attraverso le seguenti prescrizioni:

- a. la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a consegnare al Comune di Ercolano il resoconto integrale e provvisorio, del dibattito consiliare, entro le ore 10:00 del giorno immediatamente successivo a quello di tenuta dell'adunanza consiliare come da convocazione. Il resoconto dovrà essere fedele al parlato e, nel contempo, avere nitore di forma ed essere corretto sotto il profilo semantico, sintattico, lessicale e ortografico. Il testo, inoltre, non dovrà contenere lacune, omissioni, aggiunte, abrasioni, correzioni o alterazioni di sorta. Il resoconto dovrà essere composto ed impaginato secondo gli schemi che verranno individuati dal Comune di Ercolano; nel caso la seduta si sia protratta oltre la mezzanotte, detto termine sarà prolungato di 24 ore.
- b. la ditta dovrà provvedere, su istanza verbale da parte della sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano, alla trascrizione integrale per stralci di 30 minuti, la cui consegna dovrà avvenire entro e non oltre 15 minuti dalla richiesta;
- c. entro 24 (ventiquattro) ore "dall'avviso" (a mezzo e-mail, fax o telefono) da parte dell'Amministrazione comunale, la Ditta dovrà, a proprie cura e spese, ritirare l'edizione cartacea del resoconto provvisorio precedentemente consegnato e contenente le correzioni apportate dall'Ufficio e/o dai singoli oratori, e, quindi, riconsegnare l'edizione "definitiva" secondo le seguenti specifiche:
 - n. 2 copie rilegate a spirale con copertina plastificata e dorso in cartoncino, riportante la descrizione dell'evento, l'indicazione dei punti iscritti all'ordine del giorno, elenco degli oratori intervenuti (con nome, cognome, qualifica, gruppo di appartenenza). Tale modalità, previo accordo tra le parti, potrà anche essere modificata durante il corso dell'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a trattare con la massima discrezione e riservatezza tutto il materiale registrato.

Tutti i programmi che saranno utilizzati dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio dovranno essere in regola con le licenze d'uso, pertanto sarà ritenuto responsabile di qualunque violazione delle norme in materia.

ART. 17 – PERIODO DI PROVA

L'avvio effettivo di esecuzione dell'appalto, all'inizio del periodo contrattuale, è sottoposto all'esito positivo di un periodo di prova della durata di due sessioni consiliari.

Nel corso di tale periodo l'Amministrazione commissionerà a scopo sperimentale, i servizi di cui al precedente art. 15 ed oggetto del presente appalto, al fine di verificare, oltre al livello di qualità raggiungibile in raffronto alle multiformi e peculiari esigenze dell'Amministrazione, con speciale riguardo al rispetto dei tempi per l'esecuzione delle prestazioni, l'affidabilità dell'assuntrice.

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo per inadeguatezza del servizio da parte dell'Appaltatore è facoltà recedere dal contratto, previa contestazione delle difformità riscontrate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni successivi al compimento del periodo di prova. L'appalto viene quindi aggiudicato, comunque previo periodo di prova di cui sopra, al concorrente immediatamente successivo in graduatoria.

ART. 18 – VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE



Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la prestazione della sua attività, agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione, per dibattiti, corsi, conferenze di servizi, delegazioni trattanti, seminari e manifestazioni varie, che eventualmente l'Amministrazione dovesse organizzare. In caso di sola amplificazione, verrà corrisposto il 50% del prezzo di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre, per necessarie e motivate esigenze, la facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni dell'appalto così come previsto dal combinato disposto degli artt.11 del R.D. 18/11/1923 n.2440 e 120 del R.D. 23/05/1924 n.827. Variazioni di entità superiori potranno essere concordate tra le parti.

ART. 19 - PENALITÀ

In caso di mancata esecuzione di ciascuna delle attività definite nel presente capitolato speciale d'appalto secondo i tempi in esso stabiliti e i piani di lavoro concordati si applicherà una penale, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari a euro 300,00 in caso di mancata prestazione del servizio di cui all'art. 16.1 e di euro 100,00 per ritardo rispetto all'orario di inizio seduta; euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto stabilito all'art. 16.2. Tale ultima penale sarà elevata a euro 100,00 dall'undicesimo giorno lavorativo di ritardo fino alla data di effettiva consegna del prodotto.

Alla comminazione delle penali si procederà, in contraddittorio con l'impresa, tramite apposita nota scritta.

Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente considerare risolto *ipso iure* il contratto, senza che tale risoluzione possa far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.

Nell'ipotesi in cui, con riferimento all'appalto nel suo complesso, il numero dei giorni di ritardo accumulati sia superiore a 45 il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1457 c.c.

Le suddette penali saranno applicate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e non esattamente eseguite, salva l'applicazione delle penali suddette e salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà inoltre, il Comune di Ercolano sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti il servizio oggetto del contratto.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela anti infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto. L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.



L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga di rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente a proprio totale ed esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.

L'aggiudicatario è responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, a lui imputabile direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora il Commissionario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisorie, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L'aggiudicatario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, con primaria compagnia che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, nonché ai terzi ed all'Ente, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro e per anno, per persone e per animali o cose, per tutta la durata dell'appalto.

La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Committente o di terzi e detenute o affidate in consegna al Committente, compresi i beni di proprietà degli amministratori, dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Committente.

Il Commissionario dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità civile incombente al Commissionario per danni indiretti e per inquinamento accidentale.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'A.C. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Le coperture assicurative dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.



Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il costo della suddetta garanzia e da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo e di esclusiva imputazione al Commissionario.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

La polizza dovrà assicurare l'impresa per tutta la durata del contratto; a comprova della operatività della copertura l'impresa dovrà trasmettere, entro 15 gg. dal pagamento dei premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice. Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Dopo la terza diffida per inadempienze (diffide formalmente rivolte), anche di natura diversa, si provvederà alla risoluzione del contratto. L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza indicati nel presente Capitolato determina l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Inoltre il contratto, salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all'impresa il risarcimento dei danni subiti, si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- ipotesi di ritardo previste dal precedente articolo 20 nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Committente;
- b. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. subappalto in misura superiore a quello eventualmente autorizzato;
- d. sospensione od interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e. sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni,



diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

L'Aggiudicatario è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, sarà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla società inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 22- RIFUSIONE DANNI E SPESE

L'Aggiudicatario dovrà rifondere all'Amministrazione le sanzioni a questa comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui la stazione appaltante si è avvalsa entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa.

ART. 23- FALLIMENTO O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE.

L'Aggiudicatario si obbliga per sé, per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare di impresa individuale, sarà pure facoltà del Comune di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 24 - FATTURAZIONE



La fattura dovrà essere emessa ed inviata al Settore Affari Generali e Pianificazione, sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano con cadenza mensile e dovrà riportare, in allegato, un prospetto dettagliato evidenziante il numero complessivo delle sedute consiliari tenutesi nel mese di riferimento e l'orario di inizio lavori e di chiusura di seduta per ogni Consiglio Comunale con il relativo "totale ore" valido ai fini della corresponsione.

La fattura dovrà contenere i seguenti elementi:

- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (intestazione conto corrente — Codice IBAN)
- percentuale IVA. di legge;
- ogni altra indicazione utile.

ART. 25 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

L'impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in possesso dei requisiti indicati dal d.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Dovrà essere dichiarato il possesso, a norma con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, del documento di valutazione dei rischi.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire tutti i dati e le notizie richieste dal Committente per la stesura del DVRC (Documenti di Valutazione dei rischi congiunto) in adempimento del d.Lgs n. 81/08.

Inoltre, si precisa che, in attuazione della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – art. 26 del d.lgs n. 81/08" al presente Capitolato è allegato il documento unico di valutazione dei rischi DUVRI. In tale documento e/o nella versione definitiva che sarà allegata al contratto di appalto sono indicate le disposizioni e prescrizioni alle quali il commissionario dovrà attenersi durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni citate prevedono l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiunge che "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

ART. 26 - CONTROVERSIE

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", in caso di aggiudicazione dell'appalto medesimo le parti si impegnano, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti.

La suddetta clausola sarà inserita nel contratto.

Le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Napoli.

ART. 27 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio nelle giornate previste dal calendario degli interventi immediatamente successivi alla data di decorrenza dell'affidamento o dal calendario di singoli interventi approvato dal Referente Unico, il



responsabile operativo dell'impresa dovrà tempestivamente avvisare il citato referente che ha la facoltà di differire l'effettuazione dell'intervento ovvero può disporre per l'esecuzione in danno di cui all'articolo che segue.

ART. 28- ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 29-DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta assume in proprio ogni e qualsiasi onere, rischio e responsabilità derivata dall'esecuzione del servizio nei confronti del proprio personale e verso terzi. Fra il personale della Ditta e l'Ente non si configura alcun rapporto di lavoro.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cura e spese e sarà direttamente responsabile della dotazione di vestiario e attrezzature del proprio personale utilizzato per l'esecuzione del servizio.

Il personale dell'Aggiudicatario nello svolgimento del servizio affidato presso le sedi del Comune è tenuto ad indossare un tesserino di identificazione conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Qualunque modifica od integrazione al presente capitolato ed ai suoi allegati può avere effetto e può essere approvata soltanto mediante apposito atto.

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia per quanto applicabili:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
 - Al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
 - Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- Qualora nel corso delle operazioni fossero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito contratto a parte.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Allegati : DUVRI

Il Dirigente
Dott. Francesco Zenti